

*informazione; j) predisposizione e gestione di spazi per attività culturali, ricreative e sportive; k) servizio editoriale, biblioteca e prestito libri; l) mobilità internazionale”.*

Alla luce dell’art. 3 lett. b) della legge regionale citata, la Commissione ha ritenuto che i “servizi abitativi” rientrino tra le finalità istituzionali perseguite dall’Adisu Puglia e che il già menzionato servizio sia preordinato a dare migliore attuazione, a livello locale, al diritto agli studi (e ad accedere, in particolare, ai più alti gradi di istruzione) che trova il proprio sostrato costituzionale negli artt. 3, 34 e 117 Cost.

La documentazione offerta in sede istruttoria ha consentito di accertare che tra i servizi oggetto di affidamento, resi in favore di strutture residenziali universitarie nelle quali alloggiano studenti, puntualmente dettagliati nel Capitolato trasmesso, vi rientrano, tra gli altri, i servizi di portierato, reception e ausiliari, i servizi di pulizia e servizi accessori, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, con la citata delibera, ha espresso l’avviso che il servizio di <<facility Management>> presso le Residenze universitarie affidate in appalto dall’Adisu Puglia alla società Meit Multiservices, costituisca attività strumentale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Conseguentemente, la proclamazione di uno sciopero deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni dell’Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi il quale prevede l’obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione (art. 1); la proclamazione dello sciopero deve essere effettuata in forma scritta e trasmessa alla parte datoriale ne termine di preavviso di almeno dieci giorni (art. 2); la durata del primo sciopero non può superare una giornata di lavoro (art. 3).

Con nota del 17 maggio 2025 l’Organizzazione sindacale Saese ha denunciato l’omessa pubblicazione, sul Cruscotto degli scioperi del Dipartimento della Funzione Pubblica, della notizia di un’astensione di tutto il personale del Comparto scuola, proclamata per il 23 maggio 2025 dalle ore 07.59 alle ore 08.00, nonché il mancato avviso sul sito istituzionale del MIM, chiedendo l’intervento della Commissione.

L’Autorità, nella seduta del 20 maggio 2025, dopo aver premesso che il “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego” è lo strumento attraverso il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ottempera all’obbligo di comunicazione di tutte le informazioni relative agli

scioperi nazionali, ivi compresi i dati di adesione, al fine di adempiere agli specifici obblighi in materia di informazione all'utenza previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, sui modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e sulle misure per la riattivazione del servizio, ha deliberato che lo sciopero proclamato dall'Organizzazione sindacale Saese per il 23 maggio 2025, di natura e durata meramente simbolica, si sottrae agli oneri informativi di cui al citato art. 2, comma 6, non incidendo, in termini di pregiudizio, sui servizi effettivamente resi all'utenza scolastica.

Da ultimo, ha precisato che, nel quadro dell'attuale normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, non è rinvenibile alcun obbligo, posto a carico della parte datoriale, di informare il personale in servizio dell'avvenuta proclamazione di un'astensione collettiva. Attività, questa, riconducibile, piuttosto, alla capacità di proselitismo sindacale.

#### **15.4. Valutazioni del comportamento ex articolo 13 della legge n. 146 del 1990 e principi generali espressi in occasione delle stesse**

Con delibera n. 25/495 del 16 dicembre 2025 la Commissione di Garanzia ha valutato negativamente il comportamento del sindacato Cobas Sardegna per lo sciopero nazionale del comparto scuola proclamato ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, per la giornata del 3 ottobre 2025, come forma di reazione all'attacco militare israeliano alla missione umanitaria "Global Sumud Flotilla".

Il sindacato, nell'ambito delle più ampie mobilitazioni generali promosse anche da altre Organizzazioni (cfr. Relazione Sciopero generale) per il 3 ottobre 2025, aveva proclamato lo sciopero con un solo giorno di preavviso (atto del 2 ottobre per il 3 ottobre), violando l'obbligo legale di preavviso di 10 giorni previsto dalla legge 146 del 1990 e dall'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020.

Nell'ambito del procedimento di valutazione ex art. 4, comma *quater*, della legge n. 146 del 1990, Cobas Sardegna ha invocato l'esimente prevista dall'art. 2, comma 7, che consente la deroga al termine di preavviso in soli due casi: per ragioni di difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori.

La Commissione di Garanzia ha rigettato l'interpretazione sindacale, fondando la sua decisione su un'interpretazione rigorosa e "tassativa" del citato art. 2, comma 7.

In merito alla "difesa dell'ordine costituzionale", la Commissione ha chiarito che non è sufficiente invocare la violazione di principi costituzionali (artt. 10 e 11 sulla pace e il diritto internazionale) per legittimare uno sciopero senza preavviso. L'ordine costituzionale non va inteso, infatti, come l'insieme delle norme della